

17418/04
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill. Mag. Magistrate:

- Dott. Antonio SAGGI - President -
- Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
- Dott. Renato RORDORF - Consigliere -
- Dott. Gianfranco GILARDI - Rel. Consigliere -
- Dott. Aniello NAPPI - Consigliere -

Oggetto
Impugnativa di lodo arbitrale

R.G.N. 20370/01

Cron. 28280

Rep. 4128

Ud. 23/02/04

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

EUROCIT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAN CRESCENZIANO 12, presso l'avvocato DARIO CANOVI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI ROBOL, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

IMPRESA COSTRUZIONI COMM. DINO BOSCO SRL, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. PISANELLI 4, presso l'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO

2004

473



FIORINI, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 979/00 della Corte d'Appello di
VENEZIA, depositata il 24/05/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/02/2004 dal Consigliere Dott. Gianfranco
GILARDI;

udito per il ricorrente l'Avvocato ROBOL che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l'Avvocato GIGLI che ha chiesto
l'inammissibilità del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6 agosto 1997
la Eurocit s.r.l., premesso che mediante contratto del
29 maggio 1990 aveva commissionato all'Impresa Costru-
zioni Comm. Dino Bosco s.r.l. l'esecuzione dei lavori
di restauro di un edificio sito in Verona, conveniva in
giudizio innanzi alla Corte d'appello di Venezia la so-
cietà appaltatrice ed impugnava per nullità il lodo ar-
bitrale del 7 maggio 1997 con il quale essa Eurocit
era stata condannata a pagare all'Impresa Bosco la som-
ma complessiva di € 652.554.719. A sostegno



dell'impugnazione veniva dedotta la violazione delle norme relative alla nomina degli arbitri, quella degli artt.. 829, n. 4 e 823, n. 3 c.p.c . e la violazione dell'art. 829, n. 6, n. 9 e penultimo comma c.p.c.

Costituitosi il contraddittorio, la convenuta chiedeva il rigetto dell'impugnazione.

Dopo aver respinto, con ordinanza dell'11 dicembre 1997, la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del lodo, con sentenza del 13 aprile - 24 maggio 2000 la Corte d'appello di Venezia dichiarava inammissibile l'impugnazione.

Contro la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso Orazio Meroni, affermandosi legale rappresentante della Eurocit s.r.l., sulla base di tre motivi.

Ha resistito notificando controricorso la Impresa Costruzioni Comm. Dino Bosco s.r.l.

La ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 cp.c., avendo la Corte d'appello di Venezia erroneamente ritenuto che la notifica dell'atto di impugnazione del lodo presso il difensore e domiciliatario della stessa ricorrente nel



procedimento arbitrale fosse da considerare inesistente

Con il secondo motivo - svolto in stretta connessione con il primo - la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 330 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., e con il terzo motivo omessa o insufficiente motivazione con riguardo alla conclusione della ritenuta inesistenza della notificazione.

2. Resistendo al ricorso, la Impresa Costruzioni Comm. Dino Bosco s.r.l. ne ha chiesto l'inammissibilità o l'improcedibilità in quanto la Eurocit è stata dichiarata fallita con sentenza 6/7 ottobre del Tribunale di Verona.

L'eccezione è infondata. Come ripetutamente affermato da questa Corte, la perdita della capacità processuale del fallito conseguente alla dichiarazione di fallimento relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare, essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e può essere eccepita dal solo curatore, con la conseguenza che ove il curatore rimanga inerte ed il fallito agisca per conto proprio, la controparte non è legittimata a proporre l'eccezione né il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di capacità (Cass. S.U. 21 luglio 1998, n. 7132). Il difetto di legittimazione processuale del fallito assume infatti carattere assoluto ed è, pertanto, oppo-



nibile da chiunque oltre che rilevabile anche d'ufficio solo nel caso in cui la curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto in lite (Cass.3 aprile 2003, n. 5202; Cass. 26 aprile 2001, n. 6085). Come è stato parimenti precisato, la dichiarazione di fallimento di una parte, avvenuta dopo la sua costituzione in giudizio, non determina l'automatica interruzione del processo, non esistendo in materia fallimentare alcuna disposizione che deroghi al principio sancito dall'art. 300 c.p.c., secondo cui l'interruzione del processo a seguito della perdita della capacità della parte costituita si verifica soltanto quando il procuratore della stessa dichiara in udienza o notificchi alle altre parti l'evento interruttivo. In difetto di tale dichiarazione o notificazione il processo prosegue tra le parti originarie e l'eventuale sentenza pronunciata nei confronti del fallito non è nulla, né "inutiliter data", bensì soltanto inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali il giudizio in tal modo proseguito senza la partecipazione del curatore fallimentare costituisce "res inter alios acta" (Cass. 22 giugno 2001, n. 8530)

3. Esaminando congiuntamente i tre motivi, ^{se} osserva che il ricorso deve essere accolto.

Con sentenza 3 marzo 2003, n. 3075 le Sezioni Unite



della Corte, risolvendo un contrasto interpretativo esistente sul punto tra le sezioni semplici, hanno infatti affermato^{che} l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale deve essere notificata alla parte personalmente, non presso la persona che l'abbia assistita nel procedimento arbitrale, ancorché cumulando la veste di domiciliatario, mentre resta al riguardo irrilevante che detto difensore sia un legale abilitato all'esercizio della professione, o sia anche munito di procura, sempre con elezione di domicilio, per la dichiarazione di esecutività del lodo (art. 825 c.p.c) o per l'intimazione del precetto ed il promuovimento dell'esecuzione forzata.

L'effettuazione presso quel difensore, anziché alla parte personalmente, implica tuttavia nullità, e non inesistenza della notificazione e, dunque, un vizio emendabile con effetto *ex tunc* (ed esclusione del verificarsi di decadenza per l'eventuale sopraggiungere della scadenza del termine per l'impugnazione) con la costituzione del convenuto ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione medesima, cui la parte istante provveda spontaneamente od in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

L'ordinamento gradua le conseguenze dei vizi del-



l'atto giuridico soltanto in termini di nullità od annullabilità. Muovendo dal rilievo che anche l'atto nullo può produrre alcuni effetti, nei casi e nel concorso di specifici presupposti, dottrina e giurisprudenza hanno da tempo elaborato la nozione _____ dell'atto inesistente, vale a dire del non-atto, per escludere dall'area della nullità quelle situazioni in cui difettino i requisiti minimi di forma e contenuto occorrenti per l'astratta collocazione di un fatto in una determinata figura di atto giuridico (v., ex pluribus, Cass. S.U. 10 ottobre 1997 n. 9859).

L'applicazione di tale parametro distintivo dell'inesistenza dalla nullità, in tema di vizi della notificazione per inosservanza delle prescrizioni sulla persona ed il luogo della consegna, deve tenere conto che l'art. 160 c.p.c., dopo aver sanzionato tale inosservanza con la previsione di nullità, fa salvo l'art. 156 c.p.c., pure nella parte (terzo comma) in cui esclude che la nullità medesima possa essere pronunciata a fronte di raggiungimento dello scopo, vale a dire del verificarsi della piena conoscenza da parte del destinatario dell'atto da notificare.

L'indicata salvezza delle disposizioni dell'art. 156 consente di fissare i confini della nullità della notificazione, oltre i quali si ricade nell'inesisten-



za.

La violazione di dette prescrizioni resta nell'ambito della nullità, se ed in quanto i relativi vizi siano logicamente conciliabili con il verificarsi di quella conoscenza, sulla scorta di un certo legame di essa con la notificazione invalida (sia pure integrata da evenienze ulteriori ed aggiuntive), e cioè quando la conoscenza medesima sia ipotizzabile come potenziale sviluppo dell'attività irritualmente posta in essere dall'ufficiale notificante.

La conoscenza ascrivibile invece solo a fatti accidentali, operanti come accadimenti esterni ed autonomi, privi di ogni nesso con l'indicata attività, non è nemmeno astrattamente qualificabile come raggiungimento dello scopo, tenendosi conto che la relativa espressione delinea il verificarsi dell'obiettivo cui l'atto invalido è preordinato non per una qualunque causa, indipendentemente dalla sua natura, ma in forza del sopravvenire di situazioni emendative che possano portare al conseguimento del fine programmato mediante integrazione della potenziale (ancorché incompleta) idoneità dell'atto stesso.

La vicenda in esame va ricondotta nella nullità, dato che la consegna della citazione introduttiva del giudizio d'impugnazione del lodo, presso la persona



(munita o meno della qualità di avvocato) che abbia svolto incarico difensivo e funzioni di domiciliataria nel procedimento arbitrale, è consegna in luogo ed a soggetto non inclusi fra quelli all'uopo contemplati dagli artt. 139 e segg. c.p.c., ma è pur sempre dotata di quel minimo collegamento con il destinatario sufficiente per far prospettare la raggiungibilità dello scopo, nel senso dinanzi specificato.

Detto collegamento è segnato dalla contiguità del procedimento arbitrale e del giudizio d'impugnazione del lodo e dalla riconducibilità di entrambi in un unico affare sostanziale; circostanze implicanti la possibilità che la conoscenza del documento sia conseguita dal destinatario per effetto di un'iniziativa del consegnatario (ancorché non dovuta).

Il collegamento trova conferma nell'art. 830 secondo comma c.p.c. il quale, dopo la pronuncia di nullità del lodo, contempla la decisione nel merito solo in assenza di volontà contraria di tutte le parti, e, quindi, lascia aperta l'eventualità di un ritorno per il merito davanti agli arbitri, così evidenziando che procedura arbitrale e giudizio d'impugnazione del lodo, per quanto distinti per struttura e natura, sono segmenti di una vicenda unitaria sotto il profilo degli interessi sostanziali delle parti che hanno stipulato



il compromesso o la clausola compromissoria.

La conclusione si coordina e si armonizza con l'indirizzo giurisprudenziale che ravvisa inesistenza e non nullità, in casi di notificazione dell'impugnazione presso il procuratore domiciliatario in una fase processuale pregressa, ma non contigua, il quale sia stato poi sostituito, od il cui mandato non sia stato rinnovato nella fase successiva conclusasi con la pronuncia investita dall'impugnazione medesima (v. Cass. s.u. 4 novembre 1996 n. 9539, ed inoltre Cass. 27 giugno 1994 n. 6143, 13 settembre 2000 n. 12047, 4 gennaio 2001 n. 66, 26 gennaio 2001 n. 1100).

Negli indicati casi, la soluzione di continuità, fra il giudizio cui ineriva l'antecedente incarico ed il giudizio d'impugnazione, preclude il riscontro di ogni legame del consegnatario dell'atto con il destinatario della notificazione e, correlativamente, in riferimento al menzionato criterio di distinzione fra nullità ed inesistenza a seconda dell'applicabilità o meno dell'art. 156 c.p.c. a seguito di sopravvenuta conoscenza dell'atto, non consente di definire tale sopravvenienza come raggiungimento dello scopo.

Nell'ipotesi invece in cui il giudizio d'impugnazione segua il procedimento nel quale è stato rilasciato il mandato ed eletto il domicilio, sia pure ad altri



fini, il predetto collegamento (con gli estremi del possibile raggiungimento dello scopo nel senso dinanzi specificato) è configurabile, nonostante la diversità od anche la natura non giurisdizionale di quel procedimento, intervenendo il dato temporale, unito all'identità degli interessi sottesi, a segnare quel minimo di nesso sufficiente per evidenziare una situazione di nullità e non d'inesistenza (cfr. Cass. 21 aprile 1990 n. 3344; 7 aprile 2000 n. 4356; 22 novembre 2000 n. 15082; 13 dicembre 2000 n. 15747).

Consegue da quanto sopra che la costituzione in giudizio della Impresa Bosco ha comportato la sanatoria, con effetto ex tunc, della nullità di notifica dell'atto di impugnazione e che, in relazione a ciò, l'impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al altra sezione della Corte d'appello di Venezia, anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 23 febbraio 2003.

Il Consigliere estensore

Gianfranco Gilardi

Il Presidente

Antonio Saggio

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

il 30 AGO 2000

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO CANCELLIERE
(Dr. Filomena Perrone)

IL FUNZIONARIO CANCELLIERE
(Dr. Filomena Perrone)